

**mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.**

Anno VIII n. 5 - 6
ROMA maggio - giugno 1984
Sped. in abb. post. gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

Fai conoscere l'Associazione
"Kirner", al collega più caro:
TE NE SARA' GRATO

IL SORPASSO

«Sono molto soddisfatto del risultato delle elezioni, perché, subito dopo la conferma ufficiale della mia appartenenza alla loggia P2, le cose potevano andare anche peggio»; queste non sono, naturalmente, le parole di un segretario di un partito politico, ma il senso, tutto sommato, è quello.

Un altro segretario aveva confermato, dopo averlo fatto dire dal suo portavoce, che, in caso di «sorpasso», il suo partito avrebbe provocato la crisi politica, accompagnando il tutto con ragionamenti nei quali «nostro intelletto si profonda tanto che retro la memoria non può ire».

Subito dopo le elezioni quel medesimo «leader», senza neppure strizzare l'occhio al pubblico per dire che aveva scherzato, si dichiara soddisfatto (del sorpasso?) e assicura che non ci sarà crisi.

Può darsi che questa politica «mediterranea» sia la più idonea per il nostro paese e forse è vero che gli italiani (in termini statistici?) stanno bene nonostante gli effetti devastanti dell'inflazione. Tuttavia c'è chi continua a pensare che un po' più di serietà non guasterebbe.

C'è chi ritiene, ad esempio, che si potrebbe cercare di eliminare le vere cause del disavanzo del bilancio statale anziché baloccarsi con i due punti di scala mobile; c'è chi pensa che i partiti politici anziché blandire o ricattare maldestramente i cittadini al momento delle elezioni, dovrebbero «nel tempo ordinario» tenersi in contatto con loro, o per lo meno, con i vari loro organismi rappresentativi.

Ma non già basandosi sull'avvilente clientelismo che spinge a prendere sotto le proprie ali quelli che più interessano, lasciando fuori gli altri, soprattutto quando si teme di ospitare pulcini che possano beccarsi tra loro...

Se a qualcuno ancora piace l'immagine della chiocciola e dei pulcini, lasciamo pure che si tengano caldi a vicenda; se in-

vece si volesse cominciare a pensare che la giustizia deve stare al di sopra dell'opportunismo, che i cittadini e le loro organizzazioni hanno parità di diritti di fronte ai pubblici poteri, che si deve badare ai contenuti dei discorsi e non ai pulpiti, le cose potrebbero mettersi meglio per tutti.

Si dice che in Italia non possa verificarsi (e non si è verificata finora) l'alternanza tra maggioranza e opposizione, come nelle altre democrazie; se le cose stanno in questi termini e se è vero che, nella maggioranza, vi è una forza politica che si considera perno e garante, questa forza politica non può continuare a trincerarsi dietro lo spauracchio del sorpasso o altri siffatti, ma deve operare seriamente e non rifiutare (come ad esempio ha fatto finora con la F.I.S.) il dialogo con quelle forze sociali che chiedono soltanto di poter svolgere onestamente ed efficacemente i propri compiti istituzionali.

Non è sufficiente seguire con ansia, ogni volta, le fluttuazioni elettorali, perché non si tratta soltanto di fluttuazioni.

Ai lettori

Continua l'esperimento del giornale unitario. Per il momento aderiscono all'iniziativa la Federazione Lavoratori Scuola, il Sindacato Nazionale Scuola Media ed il Sindacato Sociale Scuola, per cui il presente numero del giornale viene stampato in edizione identica, ma con tre diverse testate.

Trasferimenti interprovinciali

E' UN DRAMMA

La pubblicazione dei trasferimenti dei docenti della scuola media e della scuola materna, già avvenuta in tutto il territorio nazionale, ha evidenziato una drammatica realtà (che verrà sicuramente confermata dalla imminente pubblicazione dei trasferimenti dei docenti elementari, dei docenti degli istituti superiori e dei non docenti) e cioè la quasi inesistenza dei trasferimenti interprovinciali.

La situazione appare nella stessa drammaticità sia al sud che al nord, come si può rilevare da alcuni dati:

— a Milano nessun trasferimento da altra provincia nelle scuole medie perfino per materie come scienze matematiche (eccettuati alcuni movimenti di compensazione);

— a Napoli 1 solo trasferimento di educazione tecnica e solo per compensazione;

— a Salerno nessun trasferimento da altra provincia per lettere, inglese, francese, educazione artistica, educazione tecnica; 1 o 2 trasferimenti per le altre discipline.

Abbiamo personalmente seguito con ansia le vicende dei trasferimenti da Sud a Nord a seguito del coniuge trasferito per lavoro e abbiamo verificato con angoscia che neppure dal SUD al NORD quest'anno ci sono stati spostamenti (ed anche per materie come lettere e matematica nella media).

Alcune di queste colleghe avevano addirittura già lasciato la casa al Sud avendo ormai una nuova casa al Nord e pensando probabile il trasferimento poiché avevano chiesto l'intera provincia con qualsiasi possibi-

lità (corsi lavoratori, tempo pieno, compensazione, ecc.).

A ciò occorre aggiungere che non c'è alcuna possibilità neppure per l'assegnazione provvisoria: per i non docenti spesso per inesistenza di posti neppure nell'organico di fatto; per i docenti per mancanza di tempo, anche se ci fossero cattedre disponibili.

Infatti dopo ben dieci fasi di operazioni riguardanti i docenti di ruolo e non di ruolo della provincia (nomine di concorso, sedi definitive, utilizzazioni, ecc. ecc.) tali assegnazioni provvisorie interprovinciali dovrebbero essere completate entro 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e cioè ai primi di ottobre. Ciò è chiaramente impossibile perché anche Provveditorati solleciti e piccoli non riescono a completare le precedenti fasi operative prima della seconda metà di ottobre.

Come conseguenza spesso o

sempre l'assegnazione provvisoria da altra provincia resta un sogno proibito anche per lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino ed altre categorie di personale che pur la legge intendeva tutelare e garantire concedendo una precedenza che invece, alla luce di quanto sopra detto, unisce la beffa al danno!

L'O. M. sui trasferimenti di quest'anno ha inoltre abolito per i docenti del superiore la possibilità di chiedere per trasferimento le cattedre di organico aggiuntivo, prevedendo il riassorbimento sull'organico sede per tutti i docenti soprannumerari che, in pratica, costituiscono l'organico aggiuntivo; quest'ultimo pertanto non è stato costituito.

La possibilità di trasferimen-
Renato Campopiano

(Continua in quarta pagina)

Le vicende dello Snafri

Alcuni periodici sindacali scolastici hanno parlato, in questi ultimi mesi, delle vicende dello Snafri, vuoi per sbandierare una sua confluenza nello SNALS (cosa che evidentemente non può avvenire senza un regolare congresso), vuoi per fare dell'ironia sul tipo di patteggiamento intervenuto tra le due organizzazioni.

La Federazione italiana scuola, di cui lo Snafri fa parte, non è finora intervenuta nella vicenda, anche perché, a dire il vero, il comportamento poco

corretto del Segretario generale di quella organizzazione in più di una occasione aveva creato notevoli intralci. Come conseguenza la Segreteria generale della F.I.S. aveva considerato come atto di recessione dalla Federazione la lettera del 28 ottobre 1983 con la quale era stato comunicato che la Segreteria generale dello Snafri aveva «delerato di interrompere qualsiasi rapporto con la F.I.S.»; è chiaro che tale comunicazione, riferita alla sola Segreteria generale, non configurava una uscita formale dell'intera orga-

I fatti e le parole

provinciali di quello stesso sindacato «maturò» quando il vertice della organizzazione, in occasione dell'ultimo rinnovo del consiglio comunale del capoluogo, impose, con risultati non migliori di quelli visti finora, l'appoggio ufficiale alla candidatura del Provveditore agli studi del tempo...

Tre «scivoloni» così clamorosi nel giro di tre anni non possono non far pensare alla famosa jella, ma potrebbe trattarsi, molto più realisticamente, di promesse fatte e sbandierate ma non mantenute da parte di chi non aveva i mezzi o la voglia di mantenerle.

In ogni caso i candidati, d'ora in poi, faranno bene a valutare l'opportunità di accettare certi appoggi...

m. g.

A pag. 2 la nuova perequazione automatica delle pensioni

nizzazione dalla Federazione Italiana Scuola.

Quando pertanto abbiamo appreso che il «pasticciaccio» Snafri - SNALS aveva suscitato vivaci proteste all'interno dello Snafri da parte dei dirigenti più responsabili di quella organizzazione, abbiamo ritenuto doveroso intervenire nella vicenda come Federazione, giacché quest'ultima non può certamente

(Continua in quarta pagina)

Portano jella?

Chi scrive cambia programma o spegne la radio ogni volta che, verso le 8 del mattino, la rete due della RAI annuncia l'oroscopo di Antonia Bonomi...

Anche le persone che cercano di tenersi più saldamente ancorate alla realtà effettiva, sono tuttavia sfiorate, qualche volta, da pensieri sulle forze occulte della natura.

In questi giorni, leggendo i risultati delle elezioni, abbiamo pensato addirittura che possano esserci non solo persone ma organizzazioni che... portano jella.

Siamo rimasti infatti molto stupiti nel constatare che era stato

«trombato» (è il termine usato dai quotidiani in questi giorni) un illustre parlamentare già ministro per la P. I., che attualmente è Presidente di un organismo collaterale di un sindacato della scuola.

Non ne parleremo, naturalmente, se la stessa sorte non fosse toccata, nelle ultime «politiche» ad altro illustre parlamentare più volte sottogretario, già o tuttora presidente di una ben nota organizzazione di insegnanti di educazione fisica, facente capo anch'essa a quel medesimo sindacato.

Omne trinum: la crisi interna di una delle maggiori organizzazioni

La nuova perequazione automatica delle pensioni

Quadro normativo

Chiariamo subito che il discorso che stiamo facendo non riguarda fatto la grave questione della revisione del sistema pensionistico.

La legge finanziaria 1984 (27 dicembre 1983, n. 730 - Suppl. Ord. n. 354 del 28 dicembre 1983) confermando una prassi che giudichiamo poco corretta, ha inodotto profonde modificazioni in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Rimangono fermi i criteri relativi alla determinazione della pensione spettante all'atto del collocamento a riposo, così come rimane fermo il criterio per la determinazione dell'indennità integrativa speciale (80 per cento di quella spettante al personale in servizio).

L'art. 21 della citata legge n. 730, dopo aver confermato il piccolo aumento derivante, a far tempo dal 1° gennaio 1984, dalla precedente legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce che, a partire dal 1° maggio 1984, saranno applicati sulle pensioni aumenti di perequazione « alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ».

L'indice, e cioè l'aumento percentuale di cui sopra, si applica per intero sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (attualmente L. 640.400) mentre la percentuale

è ridotta al 90 per cento e al 75 per cento, rispettivamente, per lo importo compreso fra il doppio e il triplo e per le fasce di importo superiori.

Il medesimo sistema, dice la legge, si applica anche nei confronti dell'indennità integrativa speciale in godimento fatta salva, come abbiamo detto, come punto di partenza, la cifra spettante sulla base della vecchia normativa al momento del collocamento a riposo.

La legge prevede inoltre che gli indici di aumento siano fissati preventivamente in via presuntiva e si faccia luogo poi al conguaglio, da corrispondere con la prima pensione dell'anno successivo.

Sulla base del medesimo art. 21, con decreto 24 febbraio 1984 del Ministero del Tesoro (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1° marzo 1984) le percentuali sono state determinate « in misura pari a più 2,1 per cento dal 1° maggio, più 1,9 per cento dal 1° agosto e più 1,6 per cento dal 1° novembre ».

L'ispettorato per le pensioni del Ministero P. I. con circolare n. 140 del 4 maggio 1984 ha trasmesso la circolare n. 28 del 6 aprile 1984 del Ministero del Tesoro, con la quale sono state impartite le norme di attuazione.

Le operazioni devono essere condotte separatamente sulla pensione e sulla indennità integrativa speciale; per la prima a decorrere dal 1° maggio si deve applicare l'au-

mento del 2,1 per cento sull'importo non eccedente L. 640.400 mensili (il doppio del trattamento minimo), mentre per la seconda fascia (fino a 960.600 mensili) l'aumento è dell'1,89 per cento e per l'importo eccedente è dell'1,575).

Per l'aumento decorrente dal primo agosto le cifre che determinano le prime due fasce salgono a lire 657.900 e a L. 986.850, mentre le percentuali sono dell'1,9, dell'1,71 e dell'1,425.

A decorrere dal 1° novembre le fasce salgono a 670.300 lire e a 1.005.450, mentre gli aumenti percentuali sono dell'1,6 dell'1,44 e dell'1,20.

Più semplice è la situazione dell'indennità integrativa speciale, per la quale si applica la percentuale massima, per cui la circolare ministeriale può indicare direttamente le cifre: L. 533.313 dal primo maggio; L. 543.446 dal 1° agosto; L. 552.141 dal 1° novembre; lire 513.421 per la tredicesima mensilità.

I conguagli naturalmente saranno determinati successivamente al 1° novembre e corrisposti con la pensione del gennaio '85.

Queste cifre sono valide per chi fruisce dell'intera indennità; chi fruisce della cifra fissa di L. 448.554 deve tener presente che la perequazione opera soltanto sulla parte, di tale cifra, spettante in base all'anzianità di servizio; non opera sulla cifra corrisposta come assegno personale riassorbibile.

Abbiamo così voluto chiarire il quadro normativo nel suo complesso; pubblichiamo ora, per i dettagli, la citata circolare ministeriale.

Ai fini del calcolo delle fasce di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 21, dovrà essere considerata la quota di indennità effettivamente spettante all'interessato, rapportata all'anzianità di servizio, computata ai fini pensionistici, con esclusione dell'assegno personale.

5) Chiariti i criteri da seguire per l'applicazione della perequazione automatica nei casi in precedenza illustrati, si indicano qui di seguito le misure e le percentuali di incremento per il trattamento pensionistico complessivo (indennità integrativa speciale più pensione base comprensiva, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, dell'aumento dello 0,2 per cento relativo alla perequazione annuale di cui alla legge 20 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni).

Dal 1° maggio 1984 si applica l'aumento del 2,1 per cento sull'importo non eccedente lire 640.400 mensili, dell'1,89 per cento sull'importo compreso tra 640.401 e lire 960.600 mensili, e dell'1,575 per cento sull'importo eccedente lire 960.600 mensili.

Dal 1° agosto 1984 si applica l'aumento dell'1,9 per cento sull'importo non eccedente lire 657.900 mensili, dell'1,71 per cento sull'importo compreso tra lire 657.901 e lire 986.850 mensili, e dell'1,425 per cento sull'importo eccedente lire 986.850 mensili.

Dal 1° novembre 1984 si applica l'aumento dell'1,6 per cento sull'importo non eccedente lire 670.300 mensili, dell'1,44 per cento sull'importo compreso tra lire 670.301 e lire 1.005.450 mensili e dell'1,20 per cento sull'importo eccedente lire 1.005.450 mensili.

6) Le misure dell'indennità integrativa speciale da considerare, in via provvisoria, in attesa di conoscere l'importo degli eventuali scostamenti tra le percentuali di variazione predeterminate e quelle effettivamente accertate, per i casi di liquidazione della pensione con di-

ritto all'importo massimo dell'indennità in questione, sono le seguenti:

lire 533.313 mensili lorde dal 1° maggio;
lire 543.446 mensili lorde dal 1° agosto;
lire 552.141 mensili lorde dal 1° novembre;
lire 513.421 lorde per la tredicesima mensilità secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Ovviamente sugli importi suindicati dovrà essere applicata, per i titolari di pensioni statali, la ritenuta dell'1 per cento per assistenza malattia.

7) Per le pensioni di cui alla tabella B della legge 29 aprile 1976, n. 177, così come modificata dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, la perequazione automatica di cui al ripetuto art. 21 della legge 730, va applicata, per quanto concerne la pensione base, sull'importo tabellare della pensione stessa maggiorato dell'assegno aggiuntivo previsto dal secondo comma dell'art. 16 della citata legge n. 9 del 1980.

Con l'occasione si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni su questioni che hanno formato oggetto di quesiti da parte di pensionati e vari Uffici.

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina che stabilisce, nei casi di dimissioni, la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura rapportata agli anni di servizio prestato, è sorto il problema dell'importo della predetta indennità da attribuire. In particolare sono sorti dubbi relativamente ai casi in cui il personale dimissionario sia già in godimento di una pensione per un precedente rapporto di lavoro cessato prima del 29 gennaio 1983 ovvero di una pensione di reversibilità, sulle quali era sospesa, ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

(Continua in quarta pagina)

Norme ministeriali

Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, la circolare n. 28 - prot. 125513 - del 6 aprile 1984 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale - riguardante l'oggetto.

L'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 354 del 28 dicembre 1983, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria), stabilisce che, fermi restando gli aumenti derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa (quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 10 giugno 1975, n. 160, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e variazioni dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni per le pensioni cui si applica la citata indennità), a partire dal 1° maggio 1984, i successivi aumenti di perequazione intervengono alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Gli aumenti che saranno attribuiti con cadenza 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre del 1984, sono calcolati applicando all'importo del trattamento pensionistico complessivo (pensione base e indennità integrativa speciale), spettante alla fine di ciascun periodo, la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

La percentuale di variazione in argomento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese tra il doppio e il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta

al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

Come previsto dal sesto comma del ricordato art. 21, con decreto del Ministero del Tesoro e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 febbraio 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61, del 1° marzo 1984, sono state determinate le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1984 in misura pari a più 2,1 per cento dal 1° maggio, più 1,9 per cento dal 1° agosto e più 1,6 per cento dal 1° novembre.

L'art. 2 del citato decreto interministeriale stabilisce i criteri da seguire per la determinazione degli aumenti di perequazione automatica alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre l'art. 3 dello stesso decreto dispone che i conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione predeterminati ed i valori delle percentuali stesse definitivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1984 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1985.

Tutto ciò premesso si forniscono qui di seguito gli opportuni chiarimenti ai fini della uniforme applicazione delle nuove disposizioni sulla perequazione trimestrale recate dal ricordato art. 21 della legge 730-1983 per le pensioni del settore pubblico.

1) La formulazione delle disposizioni contenute nella legge e nel decreto interministeriale indica chiaramente che gli aumenti percentuali relativi ai singoli trimestri vanno applicati separatamente sulla indennità integrativa speciale e sulla pensione, considerando, ai fini del trattamento complessivo da

rapportare alle fasce di importo determinate dall'ammontare del doppio e del triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prima la indennità integrativa speciale e successivamente la pensione.

2) Nel caso di sospensione della indennità integrativa speciale in quanto l'interessato presti attività lavorativa, gli incrementi percentuali dovranno essere commisurati sull'importo dell'indennità teoricamente spettante e sulla voce pensione, restando inteso che, ovviamente, l'incremento relativo all'indennità integrativa speciale non verrà corrisposto.

3) Lo stesso criterio va osservato anche nel caso in cui l'interessato sia titolare di due o più pensioni; sulla pensione o sulle pensioni sulle quali non viene attribuita l'ind. integr. speciale, l'emolumento in questione sarà considerato in via teorica, ai fini dell'applicazione sul trattamento pensionistico complessivo, delle fasce di importo previste dal terzo comma dell'art. 21.

4) Per i casi di pensionamento ai quali si applica l'art. 10 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e di conseguenza viene corrisposta l'indennità integrativa speciale nella misura fissa di lire 448.554 mensili lorde, gli aumenti derivanti dalla applicazione delle percentuali di variazione stabiliti per l'anno 1984, non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale, corrisposta a titolo di assegno personale, a norma del terzo comma del suindicato art. 10, e l'importo degli aumenti verrà portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento. Una volta riassorbito completamente lo assegno personale l'aumento da applicare sarà computato sulla nuova misura dell'indennità integrativa speciale che risulterà dal superamento della somma di L. 448.554 mensili lorde.

Altre norme sulle pensioni

Oltre alla circolare n. 140, che abbiamo pubblicato interamente, l'Ispettorato per le pensioni in questi ultimi mesi è più volte intervenuto con proprie circolari per fornire chiarimenti in questa complessa materia.

Con circolare n. 58 del 14 febbraio 1984 le varie amministrazioni scolastiche, e in particolare i Provveditori agli Studi, sono stati invitati a trasmettere subito alle sedi provinciali dell'ENPAS le domande di riscatto ai fini della buonuscita presentate in base alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Quanto sopra va posto in relazione con la determinazione del contributo di riscatto, che va riferito alla data di presentazione delle domande.

Con circolare n. 119 del 17 aprile sono state date istruzioni in merito alla pensionabilità dell'indennità di servizio penitenziario (legge 3 marzo 1983, n. 75).

La circolare n. 120, del 17 aprile, si occupa della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali (legge 7 febbraio 1979, n. 29) operazione che solleva spesso difficoltà.

La circolare in questione, nell'assicurare che verranno forniti i maggiori chiarimenti possi-

bili, si occupa degli interessi sull'onere a carico dei richiedenti, della utilizzazione della contribuzione figurativa e volontaria, della utilizzazione di periodi coperti da contribuzione versata nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della contribuzione volontaria contemporanea a prestazioni effettive di lavoro. Trattandosi di problemi particolari e squisitamente tecnici, rinviando gli eventuali interessati al testo della circolare, reperibile presso la propria scuola o il Provveditorato agli Studi.

Citiamo infine la circolare n. 121, in pari data, che si occupa della valutazione ai fini pensionistici dei servizi parzialmente riconosciuti ai fini della carriera. La circolare fa riferimento a servizi di assistente ordinario o di incaricato esterno prestati da docenti nominati poi professori ordinari presso le università.

I chiarimenti forniti in ordine alla non valutabilità di eventuali servizi contemporanei, alla valutabilità di tutti i servizi prestati, indipendentemente dalla successiva variazione della natura giuridica dei servizi stessi, ecc. possono tuttavia essere utili anche nei confronti degli insegnanti degli altri ordini e gradi di scuole.

Calendario scolastico *Educazione fisica*

Pubblichiamo la circolare n. 137 del 3 maggio 1984, relativa al calendario scolastico per il prossimo triennio; anche se già se n'è parlato molto, pensiamo che si tratti di documento da conservare.

Non possiamo, per il momento, analizzare questo testo, ma evidenziamo il «pressapochismo» che troppo spesso emerge dai testi ministeriali.

Prendiamo, ad esempio, le iniziative di aggiornamento che dovrebbero svolgersi (con ampio respiro) nei primi dieci giorni di settembre contemporaneamente all'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e (con ampia partecipazione e con grande entusiasmo) nella seconda quindicina di giugno.

La perla dell'intera circolare è comunque, a nostro avviso, lo inserimento degli esami di idoneità (art. 5) tra la conclusione delle prove scritte e l'inizio (?) delle prove orali degli esami di maturità. Le poche centinaia di chilometri che separano spesso i due istituti scolastici interessati saranno coperte dagli insegnanti con mezzi di fortuna...

Ecco il testo:

Articolo 1.

Nella scuola elementare, media nonché negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica, le lezioni per gli anni scolastici 1984-85, 1985-86 e 1986-87 hanno inizio e termine alle date sottoindicate:

Anno scolastico 1984-85:
inizio delle lezioni 13-9-1984;
termine delle lezioni 15-6-1985.
Anno scolastico 1985-86:
inizio delle lezioni 12-9-1985;
termine delle lezioni 14-6-1986.
Anno scolastico 1986-87:
inizio delle lezioni 11-9-1986;
termine delle lezioni 15-6-1987.

Nel periodo del 1° settembre all'inizio delle lezioni o delle attività didattiche, i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica, per iniziative di aggiornamento che potranno eventualmente essere sviluppate anche in corso d'anno; per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado non impegnati per esami o comunque per attività didattiche, per dette iniziative è riservato anche il periodo dal 15 al 30 giugno.

Nelle ultime classi della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, il periodo tra il 1° giugno e il termine delle lezioni è riservato per la preparazione alle prove d'esame.

Articolo 2

Nella scuola materna l'attività didattica ha inizio alle date di cui al precedente art. 1 e termine il 30 giugno.

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

Per il trimestre 1° maggio - 31 luglio 1984, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 679.141. (Decreto del Ministero del Tesoro in data 10 maggio 1984).

Articolo 3

La durata delle lezioni è ripartita ai fini degli scrutini in tre periodi:

dall'inizio delle lezioni al 15 dicembre
dal 16 dicembre al 10 marzo
dall'11 marzo al termine delle lezioni.

Il Collegio dei docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica può deliberare di suddividere, ai fini degli scrutini, l'anno scolastico in due periodi: il primo dall'inizio delle lezioni al 31 gennaio ed il secondo dal 1° febbraio al termine delle lezioni.

Articolo 4

Gli scrutini finali nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica sono effettuati nella settimana che precede il termine delle lezioni e sono pubblicati entro detto termine.

Articolo 5

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di qualifica negli istituti di istruzione professionale hanno inizio il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni. Gli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica e quelli di licenza negli istituti d'arte hanno inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte degli esami di cui all'art. 7 del presente decreto.

Articolo 6

In rapporto alle particolari esigenze degli alunni degli istituti professionali, i provveditori agli studi possono essere autorizzati ad anticipare, nel-

le ultime classi di detti istituti gli scrutini finali e lo inizio degli esami di qualifica così da consentirne la conclusione entro il 15 giugno.

Articolo 7

La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio per l'intero territorio nazionale:

— per l'anno scolastico 1984-85, il 17 giugno 1985
— per l'anno scolastico 1985-86, il 16 giugno 1986
— per l'anno scolastico 1986-87, il 17 giugno 1987.

Le operazioni relative si concludono non oltre il 20 luglio.

Articolo 8

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date delle prove scritte ed orali della seconda sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio sono fissate annualmente con apposita ordinanza.

Articolo 9

I giorni di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado, oltre le domeniche, sono i seguenti:

Anno scolastico 1984-85:

1° novembre, festa di Ognisanti;
8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
25 aprile, anniversario della Liberazione;
1° maggio, festa del Lavoro.
Vacanze natalizie:

(Continua in quarta pagina)

CORSI SPECIALI PER I DOCENTI SFORNITI DEL TITOLO DI STUDIO

Pubblichiamo la circolare ministeriale n. 151 del 14 maggio 1984 di attuazione dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982 n. 270. I testi ad essa allegati possono essere consultati presso la propria scuola o al Provveditorato.

Si trasmette copia del D. M. 21 aprile 1984, inerente all'organizzazione di corsi speciali per il conseguimento del diploma di educazione fisica presso gli Istituti superiori di educazione fisica, in favore dei docenti precari mantenuti in servizio a norma del primo comma dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'iniziativa, che discende da un preciso obbligo di legge, assume rilevanza sia nel quadro generale di eliminazione del precariato, sia per i particolari destinatari della iniziativa stessa. Trattasi, infatti, di docenti che, pur sprovvisti di titolo di studio specifico, prestano la loro opera da più anni nelle scuole italiane.

I corsi speciali in parola inizieranno con il prossimo anno accademico; la data d'inizio delle lezioni e le modalità di frequenza (si ricorda che la frequenza presso gli ISEF è obbligatoria) saranno fissate dai singoli ISEF interessati.

E' necessario, comunque, sin d'ora, adottare ogni opportuno accorgimento per rendere possibile ai docenti in questione la frequenza dei corsi stessi, pur in costanza di servizio attivo.

A tal fine, si suggerisce alle SS.VV. di voler invitare i dipendenti capi d'istituto ed i collegi dei docenti a tenere nella debita considerazione tale esigenza nella predisposizione degli orari delle lezioni per il prossimo anno scolastico 1984-85.

Si potrebbe, ad esempio, sulla base di opportune intese con gli ISEF, sentito il Collegio dei docenti, nel quadro dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, considerare favorevolmente, in via assolutamente eccezionale, previa puntuale valutazione delle singole situazioni personali ed in coerenza con le finalità della legge n. 270/82, concentrare le ore di educazione fisica nei primi od ultimi giorni della settimana, con la consenziale concessione di due o più giorni liberi proporzionalmente al carico di servizio dei docenti impegnati nei corsi speciali.

Sia ben chiaro che quanto detto sopra non vuole limitare l'area di apprezzamento discrezionale che i DD.PP.RR., numeri 416 e 417 del 1974 attribuiscono ai collegi dei docenti ed ai presidi, ma tende a contemperare le eventuali contrastanti esigenze del funzionamento dei corsi stessi e della scuola. D'altra parte, non può essere vanificata una iniziativa che, si ri-

badisce, discende da un preciso obbligo di legge.

A norma dell'art. 2 dell'allegato D.M., le SS.VV., dovranno attestare il possesso dei requisiti di idoneità fisica all'insegnamento dell'educazione fisica dei docenti in questione.

A tal fine i docenti interessati dovranno presentare, alle SS.VV. congiuntamente alla domanda d'iscrizione ai corsi specifici, un certificato di sana e robusta costituzione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico militare. Il certificato stesso dovrà contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1945 n. 837.

Qualora dalla lettura del certificato stesso ovvero da altre notizie in possesso dell'Ufficio dovessero sorgere ragionevoli dubbi sull'idoneità fisica degli interessati, le SS.VV. potranno sottoporli a visita medica collegiale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 68 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

I docenti precari già iscritti agli ISEF dovranno, stante il tassativo disposto del secondo comma dell'art. 43 della legge n. 270-1982 sopracitata, ai fini del mantenimento in servizio degli stessi, iscriversi ai corsi speciali in questione.

Gli esami già sostenuti dagli stessi potranno essere riconosciuti dai competenti organi statali a richiesta degli interessati.

Le SS.VV. avranno cura, inoltre, di raccogliere le domande di iscrizione ai corsi speciali che dovranno essere presentate entro il 10 luglio 1984 e trasmetterle all'ISEF competente a riceverle entro il 30 dello stesso mese.

Si prega le SS.VV. di volere dare la più ampia diffusione alla presente circolare.


Si confida nella consueta preziosa collaborazione delle SS.VV. e sarà gradito un cortese cenno di assicurazione e di adempimento.

Precariato e riforma

Come avevamo previsto, i tempi della discussione del disegno di legge numero 693 (precariato), già approvato dalla Camera dei Deputati, si sono allungati.

La Commissione Istruzione del Senato è tornata sull'argomento nella riunione del 20 giugno, ma sembra che si vogliano «stringere i tempi» con la richiesta della sede deliberante, nella settimana 25-30 giugno.

La riforma della secondaria superiore nel frattempo «segna il passo»; ne parleremo tuttavia nel prossimo numero.



Da «adoro la scuola» di Toti Buratti - Franca Marenzana Bertani editore - Verona

E' un dramma Le pensioni

(dalla seconda pagina)

(dalla prima pagina)

da altra provincia era ed è quindi legata alla esistenza di altre ancora libere dopo:

- 1) il riassorbimento sull'organico sede di tutti i docenti nelle dotazioni organiche negli istituti superiori ed il riassorbimento di tutti i docenti soprannumerari nelle scuole medie;
- 2) l'accantonamento delle dotazioni messe a concorso;
- 3) l'accantonamento delle dotazioni necessarie per tutti i docenti in attesa di immissione in ruolo beneficiari della legge 30 del 1982 (abilitati dei corsi speciali, docenti dei Cracis, supplenti abilitati ex art. 38, ecc.) che spesso raggiungono un numero superiore alle prevedibili dotazioni libere per i prossimi 5 o 10 anni.

Si aggiunga per i non docenti soprannumerario spesso già esistente per applicati e bidelli per le dotazioni degli organici (legati alle classi) e per la mancanza, per tale categoria, degli organici aggiuntivi introdotti dalla legge 270 per i docenti.

In tale situazione i concorsi banditi per il personale docente e non docente, le lunghe file di docenti da immettere in ruolo ai sensi della legge 270 e della legge 270 rendono prevedibile che per i prossimi anni futuri il trasferimento da una provincia all'altra resterà impossibile anche in presenza di situazioni umane drammatiche ed a cui occorrerebbe provvedere concedendo un sospirato trasferimento.

Si pensi ai matrimoni con coniuge di altra provincia, ai trasferimenti di uno dei coniugi in altra provincia (casi spesso di ordinaria amministrazione, come per gli appartenenti alle forze armate); si pensi alla frattura del nucleo familiare (separazioni, morte del coniuge, ecc.) che rendono spesso necessario il rientro nelle province di provenienza. Occorre pertanto che il Ministro, sollecitato dalle organizzazioni sindacali, interrompa l'attuale meccanismo per il quale per anni tiene componenti della stessa famiglia nell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.

Cosa si può e si deve fare: occorre eliminare vincoli inutili che rendono ancora più difficile il trasferimento, rendendolo spesso simile ad un terno al lotto da prevedere o sognare.

E cioè:

- a) occorre permettere la richiesta di trasferimento per tutte le categorie di personale docente e non docente per più province (come già avviene nelle scuole superiori);
- b) portare le preferenze esprimibili a 20 (come già avviene nelle elementari) per tutte le categorie;
- c) la creazione dell'organico aggiuntivo anche per i non docenti;
- d) la formalizzazione dell'organico aggiuntivo anche per le superiori;
- e) la possibilità di scambio sede tra coniugi che insegnino le medesime discipline, anche tra province diverse (la O. M. di quest'anno annulla persino la precedente possibilità già esi-

stente in tal senso per i docenti della scuola elementare della stessa provincia).

f) l'abolizione del termine del 20° giorno dall'inizio dell'anno scolastico per le assegnazioni provvisorie;

g) l'eliminazione delle restrizioni apportate con la legge 270 alla possibilità di assegnazioni provvisorie (basti pensare che non si può chiedere l'assegnazione provvisoria se il coniuge risiede in un Comune in cui non ci sia alcuna scuola media!) ed il ripristino di norme più favorevoli per la richiesta di assegnazione provvisoria.

E' in tal senso che come O. S. cercheremo di muoverci con il consenso che sollecitiamo a tutta la categoria sulle nostre proposte.

Snafri

(dalla prima pagina)

disinteressarsi alle vicende interne dei sindacati che ne fanno parte, soprattutto se si deve constatare il verificarsi di azioni illegali.

Ciò che si è verificato, nel caso presente, è tale da lasciare veramente allibiti: in seguito al «preaccordo» di vertice, il Ministero per la Pubblica Istruzione, su richiesta dello SNALS, ha concesso l'esonero sindacale a quattro esponenti dello Snafri dichiarando però che i beneficiari avrebbero svolto attività sindacale per conto dello SNALS (e, aggiungiamo noi sulla base della relativa norma di legge, in qualità di dirigenti dello SNALS).

A parte le conseguenze di altra natura che si potrebbero far discendere da questa vicenda, rimane il fatto che i quattro personaggi in questione non fanno più parte dello Snafri siccome «ricoprono cariche elettive in seno alla propria organizzazione sindacale» (articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e l'«organizzazione sindacale» è ora lo SNALS).

Quest'assurda vicenda è documentata, tra l'altro, dai carteggi intervenuti tra Segreterie locali Snafri. Provveditori agli Studi, Ministero della P.I.; quest'ultimo in risposta a quesiti, ha comunicato di avere concesso esoneri non già a esponenti dello Snafri (perché in tal caso avrebbe ufficialmente riconosciuto quel sindacato) ma a esponenti dello SNALS, anche se le persone, universalmente note, all'epoca erano esponenti dello Snafri e non già dello SNALS... Come conseguenza di tutto ciò i dirigenti dello Snafri rimasti fedeli alla loro organizzazione stanno ora ricostituendo gli organi direttivi dell'organizzazione stessa, in vista di un necessario Congresso.

Di fronte alla gravità di questa situazione è evidente che la F.I.S. non può disinteressarsi di un sindacato ad esso aderente e pertanto, in pieno accordo con i dirigenti di quel sindacato, assumerà tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie di fronte agli organi amministrativi e giudiziari.

Per tale fattispecie va rammentato che il primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1979, ai titolari di più pensioni, il trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, comunque denominato, compete una sola volta.

Inoltre gli ultimi due commi dello stesso art. 19 come modificati dall'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, prevedono la corresponsione dell'indennità integrativa speciale da parte della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota, o in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato.

Viene anche prescritto che, nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione, l'indennità integrativa speciale spetta sulla pensione diretta.

Ora con l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 10 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, l'applicazione delle norme contenute nel suindicato art. 19 potrebbe risolversi in un danno per taluni pensionati. Ciò premesso, nel caso di pensioni erogate a carico dello Stato o dalle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza, qualora l'interessato sia titolare di più pensioni su una delle quali compete la indennità integrativa speciale in misura proporzionale agli anni di servizio considerati ai fini della pensione, dovrà seguirsi il criterio previsto dall'art. 2, sesto comma della legge 27 maggio 1959, n. 324, da ritenersi tuttora valido, secondo il quale ai titolari di più pensioni od assegni ordinari è dovuta una sola indennità integrativa speciale, nella misura più favorevole.

Infine considerata la nuova disciplina introdotta dall'art. 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di pensioni erogate dall'I.N.P.S. per il diritto all'integrazione al trattamento minimo, in attesa di stabilire l'applicabilità in via analogica della predetta disciplina ai casi in cui debba essere fatto salvo, per effetto dell'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si dispone che il beneficio in questione, venga attribuito in via transitoria nella misura fissa di lire 298.550 mensili, corrispondente al trattamento minimo in vigore al 30 settembre 1983, ai titolari di pensione con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della già citata legge 11 novembre 1983, n. 638.

Con l'occasione, in relazione ad alcuni quesiti già pervenuti, si precisa che la perequazione automatica, oggetto della presente, riguarda sia le pensioni definitive, sia quelle provvisorie.

Il calendario

(dalla terza pagina)

dal 24-12-1984 al 6-1-1985 compresi.

Vacanze pasquali:
dal 4-4-1985 al 10-4-1985 compresi.

Anno scolastico 1985-86:
1° novembre, festa di Ognisanti;

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1° maggio, festa del Lavoro.

Vacanze natalizie:
dal 23-12-1985 al 6-1-1986 compresi.

SCUOLA E LAVORO - Direttore politico: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, P. De Bella, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direttore responsabile: Giuseppe Ciaramarconi - Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Tel. 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 17010 del 14 novembre 1977 - LITO TIP «82» Via Pacetti, 7 - Tel. 33.85.174 - Roma
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

L'uscita del nostro giornale

Come certamente avranno notato i nostri lettori, dal 1° gennaio 1984 ogni numero del giornale «Scuola e Lavoro» esce con un numero doppio di pagine, ma solo con il colore nero. Assicuriamo che dal prossimo numero di settembre torneremo a stampare con il doppio colore.

ORARIO ESTIVO. — Durante il mese di luglio gli uffici centrali di Sindacato Sociale Scuola saranno aperti soltanto al mattino dalle 9 alle 12.

Durante il mese di agosto verrà sospeso il servizio di assistenza e consulenza, per cui chiediamo agli iscritti di rivolgersi al Sindacato soltanto in forma scritta.

Vacanze pasquali:
dal 27-3-1986 al 2-4-1986 compresi.

Anno scolastico 1986-87:
1° novembre, festa di Ognisanti;

8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
25 aprile, anniversario della Liberazione;

1° maggio, festa del Lavoro.

Vacanze Natalizie:
dal 23-12-1986 al 6-1-1987 compresi.

Vacanze Pasquali:
dal 16-4-1987 al 22-4-1987 compresi.

I Provveditori agli Studi, sentito il Consiglio Scolastico Provinciale, possono concedere, in relazione alla ricorrenza del Santo Patrono o altre esigenze locali, un giorno di vacanza nelle scuole da recuperare anticipando correlativamente di un giorno il termine delle vacanze pasquali sopra stabilito.

Articolo 10.

Le iniziative culturali e didattiche da svolgersi al di fuori delle strutture scolastiche, ivi compresi i viaggi di istruzione, le gite e le visite guidate, finalizzate alla conoscenza del patrimonio artistico e ambientale, delle strutture produttive etc., possono essere realizzate solo nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile per un massimo di 6 giorni, anche consecutivi, per ciascuna classe o gruppi di classi, salvo che si tratti di iniziative la cui realizzazione non ecceda l'arco di una giornata.

Il pagamento dei supplenti

Siamo intervenuti presso la direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, per sollecitare il pagamento dei supplenti temporanei che, come è noto, sono rimasti in molti casi senza retribuzione.

Con circolare telegrafica n. 182 del 12 giugno 1984 il Ministro aveva fornito ampie esecuzioni in merito, ma finora senza esito.

All'origine della vicenda, a

quanto ci è stato detto, non c'è la mancanza di fondi, ma difficoltà derivanti dal servizio meccanografico, in quanto non vi sarebbero linee libere utilizzabili per questo tipo di pagamento.

Essendosi accumulata una massa notevole di ordinativi inevasi, il competente ufficio della direzione generale del personale ha inviato al Ministro per la firma una richiesta di autorizzazione al «conto sospeso» in modo da avere cioè direttamente dalla Banca d'Italia i fondi necessari per effettuare questi pagamenti senza ricorrere al sistema meccanografico.

Non siamo in condizioni di dare notizie più rassicuranti, ma la soluzione non dovrebbe tardare, dato che già si è provveduto per un sistema alternativo a quello seguito in precedenza, rimasto inceppato come abbiamo detto.

CONCORSI A PRESIDE

I competenti uffici del Ministero da noi interpellati ci hanno comunicato che i vari bandi per i concorsi a Preside degli istituti secondari superiori ancora si trovano alla Corte dei Conti per la registrazione.

I bandi, come si sa, sono stati predisposti da tempo e la loro pubblicazione pertanto non dovrebbe tardare molto.

Insegnanti di religione

Pubblichiamo la circolare n. 177 dell'8 giugno '84.

In conformità ai quesiti pervenuti confermarsi che nulla è innovato per il prossimo anno scolastico circa disciplina insegnamento religione in scuole ogni ordine et grado stop

Tempistiche disposizioni saranno impartite successivamente at ratifica concordato da parte Parlamento Repubblica stop

Pregausi SS.LL. comunicare quanto sopra at dipendenti scuole et istituti stop